

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2027)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1986

Proroga del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle intendenze di finanza da parte delle ragioniere provinciali dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il « Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato » prevedeva, all'articolo 2, ultimo comma, che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (4 settembre 1985) le ragioniere provinciali dello Stato avrebbero cessato di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Il suddetto trasferimento di competenze avrebbe però posto le intendenze di finanza — che attualmente non dispongono di una propria specifica struttura organizzativa in materia contabile ed il cui personale è già numericamente insufficiente ad assicurare la correttezza dei servizi di istituto — in una situazione di estrema difficoltà.

Pertanto, al fine di poter disporre di un lasso di tempo necessario ad approntare presso i menzionati uffici appositi reparti di ragioneria, il termine sopraindicato venne prorogato, dall'articolo 3 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, al 1° gennaio 1987.

Nel contempo, poichè l'acquisizione di personale adeguato per consistenza numerica e requisiti professionali ai compiti in questione si poneva come condizione essenziale per consentire alle intendenze di finanza la gestione dei servizi in parola, venne presentato al Parlamento un apposito disegno di legge per l'assunzione, con procedure accelerate, di 970 unità di varia qualifica, stimate necessarie per far fronte alle esigenze di cui trattasi.

Tale provvedimento — approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 1986 —

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Ora, atteso che anche nel caso di una rapida approvazione definitiva del suddetto disegno di legge non sarebbe possibile disporre dal 1° gennaio 1987 del personale in questione, dovendosi procedere a bandire i concorsi, effettuare le prove d'esame ed immettere in servizio i candidati risultati vin-

citori, si rende necessario proporre un nuovo slittamento del termine per il cennato passaggio di competenze.

Con l'articolo 1 si dispone, quindi, il differimento alla data del 31 dicembre 1987 del termine di cessazione dello svolgimento da parte delle ragionerie provinciali dello Stato dei servizi contabili per conto delle intendenze di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.